



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2003

PERIODO D'IMPOSTA 2002

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SM19U

- | | |
|----------------|---|
| 51.41.1 | Commercio all'ingrosso di tessuti; |
| 51.41.2 | Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria; |
| 51.41.3 | Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa
(compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi); |
| 51.41.A | Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili; |
| 51.41.B | Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili; |
| 51.42.1 | Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori; |
| 51.42.3 | Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili; |
| 51.42.5 | Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature. |

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM19U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2002 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono predisposti esclusivamente in euro (di colore azzurro, con prestampati due zeri dopo la virgola).

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2003 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello UNICO 2003, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

- **"Commercio all'ingrosso di tessuti" – 51.41.1;**
- **"Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria" – 51.41.2;**
- **"Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi)" – 51.41.3;**
- **"Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili" – 51.41.A;**
- **"Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili" – 51.41.B;**
- **"Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori" – 51.42.1;**
- **"Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili" – 51.42.3;**
- **"Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature" – 51.42.5.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2002.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2003, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2002), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo

di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco dei 45

studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, dei 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000 e degli ulteriori 40 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2001) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur eserci-

tando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito dell'Istat <http://demo.istat.it>.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2002, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software, reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2002;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore

approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;

- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2002. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2002, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a

tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigi da A07 ad A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2002. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, si fa presente che, nel caso di svolgimento dell'attività di vendita in due o più unità locali situate nell'ambito dello stesso territorio comunale, nei rigi del presente quadro, vanno indicate le informazioni ottenute sommando i dati relativi alle singole unità, ad eccezione dei rigi B10, B12, B13 e B15, nei quali vanno indicati i dati relativi all'unità locale prevalentemente utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'attività. Il dato va fornito solo nel caso in cui i diversi punti vendita sono situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KVV. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e l'esposizione della merce;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alle operazioni di carico e scarico, anche se coperti da eventuali tettoie;
- nel **rigo B10**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di una struttura autonoma; il **codice 2**, se si tratta di attività svolta in centro commerciale all'ingrosso, vale a dire in un'unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno 5 esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni, gestito con criteri unitari; il **codice 3**, in presenza di attività svolta in parco commerciale, cioè in un'area integrata di distribuzione, non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio ed all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse, non gestite in maniera unitaria con l'uso di parti comuni per le quali si condividono le spese pur in presenza di gestioni autonome.
- nel **rigo B11**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o nei cosiddetti "supercondomini" (pluralità di condomini con proprietà o gestione di beni o servizi comuni) o alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo B12**, il **codice 1, 2 o 3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B13**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2002;

- nel **rigo B14**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, delle aree destinate a parcheggio per la clientela;
- nel **rigo B15**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore.

Vendita al dettaglio con apposita licenza

I **righi** da **B16** a **B27** devono essere compilati qualora venga effettuata vendita al dettaglio con apposita licenza. In particolare, indicare:

- nel **rigo B16**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha acquisito la licenza per la vendita al dettaglio;
- nel **rigo B17**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna delle merci;
- nel **rigo B18**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, delle scaffalature per l'esposizione della merce destinate alla vendita. Al riguardo si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare le misure di tutti i ripiani;
- nel **rigo B19**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione del locale fronte strada (vetrine, vetrare e porte), indipendentemente dall'esposizione della merce in vendita;
- nel **rigo B20**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino per il dettaglio;
- nel **rigo B21**, nel **primo** e nel **secondo campo**, rispettivamente, il numero e la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a salottini per la prova dei capi di abbigliamento da parte della clientela;
- nel **rigo B22**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per lavorazioni e servizi di riparazione;
- nel **rigo B23**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, delle aree di parcheggio riservate alla clientela per il dettaglio;
- nel **rigo B24**, il numero totale dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
- nel **rigo B25**, il numero dei punti (o postazioni) cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
- nel **rigo B26**, nel **primo campo**, il numero dei lavoratori dipendenti addetti all'attività di vendita al dettaglio; nel **secondo campo**, il numero delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002, se trattasi di lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; oppure determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato, se trat-

tasi di lavoratori dipendenti a tempo parziale e di lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

- nel **rigo B27**, la percentuale dei prodotti venduti al dettaglio provenienti dal proprio magazzino all'ingrosso, in rapporto al totale dei prodotti venduti.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali con maggior dettaglio rispetto a quanto già indicato nel quadro "Personale addetto all'attività".

In particolare indicare:

Tipologia di vendita

– nei **righi** da **D01** a **D07**, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Si precisa che:

- per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry), si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce e dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, pagando in contanti e provvedendo al ritiro e al trasporto a proprie spese;
- per ingrosso con vendita al banco, si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
- l'ingrosso con vendita sul territorio, (tramite venditori e/o via fax, modem, etc.) si intende la tipologia di vendita nella quale grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
- le provvigioni per intermediazione di vendita conto terzi, sono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
- le provvigioni per intermediazione di vendita conto deposito, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D08** a **D31**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

- nei **rigli** da **D32** a **D35**, i servizi offerti alla clientela, barrando una o più caselle;

Tipologia di clientela

- nei **rigli** da **D36** a **D42**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita

- nel **riglo** **D43**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite a stock o in blocco;
- nel **riglo** **D44**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite promozionali;
- nel **riglo** **D45**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti con marchio effettuate tramite corner. Al riguardo, si precisa che per "corner", si intendono le vendite effettuate in un angolo appositamente allestito all'interno dell'esercizio commerciale, generalmente dalle ditte produttrici;
- nel **riglo** **D46**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti con marchio commerciale proprio;

Area di mercato

- nel **riglo** **D47**, il **codice** **1**, **2** o **3**, a seconda che l'area di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il territorio della provincia, della regione, o di più regioni;
- nel **riglo** **D48**, il **codice** **4**, se si effettuano operazioni commerciali con clientela appartenente ai Paesi della Comunità Europea, il **codice** **5**, se si effettuano operazioni commerciali in Paesi al di fuori di detta Comunità; il **codice** **6**, nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di operazioni;

Modalità di acquisto

- nei **rigli** da **D49** a **D54**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al riglo F09 del quadro degli "Elementi contabili".

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

- nei **rigli** da **D55** a **D58**, barrando la corrispondente casella, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello. Al riguardo si precisa che le modalità individuate sono alternative, e che, conseguentemente, va barrata una sola casella;

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

- nei **rigli** da **D59** ad **D62**, per ciascuna tipologia di addetto individuata, nella **prima colonna**, il numero dei lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riglo** **D63**, il numero degli agenti o rappresentanti con riferimento alla data del 31 dicembre 2002;

Costi e spese specifici

- nel **riglo** **D64**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese sostenuti per agenti o rappresentanti di commercio;
- nel **riglo** **D65**, l'ammontare complessivo dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi d'acquisto hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riglo** **D66**, l'ammontare delle sole spese sostenute per la pubblicità e la propaganda televisiva. Al riguardo si precisa che le spese in questione sono quelle sostenute dall'esercente per iniziative pubblicitarie intraprese autonomamente (e non per iniziativa del mandante);
- nel **riglo** **D67**, l'ammontare delle altre spese per pubblicità e propaganda (diverse da quelle indicate al riglo precedente) nonché quelle per rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre specializzate. Al riguardo si precisa che le spese in questione sono quelle sostenute dall'esercente per iniziative pubblicitarie intraprese autonomamente (e non per iniziativa del mandante);
- nel **riglo** **D68**, l'ammontare dei costi sostenuti per la vigilanza e la sicurezza;
- nel **riglo** **D69**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, nonché di quelle per furto e incendio.

Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente;

Rapporti speciali con la clientela

- nei **rigli** da **D70** a **D72**, barrando una o più caselle, se l'impresa ha stipulato con la clientela contratti di deposito, di concessione esclusiva per zone ovvero si trova in rapporto di affiliazione;

Mezzi di trasporto

sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o dete-

nuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2002. Si fa presente che non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.

In particolare indicare:

- nei **rigli** da **D73** a **D78**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, nel **primo campo**, il numero dei veicoli e, nel **secondo campo** dei rigli D74, D75, D77 e D78, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei rigli da D73 a D75 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei rigli da D76 a D78 vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

- nel **riglo** **D79**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E indicare, con riferimento al 31 dicembre 2002 e per ciascuna delle tipologie indicate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo.

In particolare, al **riglo** **E06**, barrare l'apposita casella nel caso di presenza di un magazzino computerizzato.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2003 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto

dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerate nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (per tanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
 - degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
- Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
- Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggravi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
 - la rivendita di carburante;
 - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
 - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
 - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
 - la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;

- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggravi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggravi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggravi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggravi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2002, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi

in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pa-

ri a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti. I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1}) / \text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12}) / \text{TriTot} / 2$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2002 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2002 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6}) + (\frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14}) + (\frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20}) + (\frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2002	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2002	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2002	0	0	30,0%
01/10/2002	0	1	27,5%
01/06/2002	0	2	25,0%
01/04/2002	0	3	22,5%
01/01/2002	0	4	20,0%
01/10/2001	1	5	15,0%
01/06/2001	2	6	10,0%
01/04/2001	3	6	7,5%
01/01/2001	4	6	5,0%
01/10/2000	5	6	2,5%

11

	51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
	51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
	51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi)
	51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili
	51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili
	51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
	51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
	51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A

Personale
addetto
all'attività

		Numero giornale retribuito		
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale			
A03	Apprendisti			
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoratori a domicilio			
		Numero		Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A13	Amministratori non soci			

QUADRO B

Unità locale
destinata all'attività
di vendita

B01	Numero complessivo delle unità locali		Numero
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B06	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B07	Locali destinati a ufficio		Mq
B08	Locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B09	Spazi esterni destinati alle operazioni di carico e scarico		Mq
B10	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale all'ingrosso; 3 = esercizio inserito in parco commerciale)		
B11	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)		,00
B12	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B13	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B14	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
B15	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		

(segue)

(segue)

QUADRO B

Unità locale
destinata all'attività
di vendita

Vendita al dettaglio con apposita licenza

B16	Anno di intestazione della licenza per la vendita al dettaglio		
B17	Locali adibiti alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce	Mq	
B18	Scaffalature	Metri lineari	
B19	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)	Metri lineari	
B20	Locali destinati a deposito/magazzino se specificatamente per il dettaglio	Mq	
B21	Locali destinati a salottini prova	Numero	Mq
B22	Superficie adibita a laboratorio per lavorazioni/riparazioni	Mq	
B23	Parcheggio riservato alla clientela se specificatamente per il dettaglio	Mq	
B24	Punti cassa	Numero	
B25	Punti cassa attrezzati con lettore codici a barre	Numero	
B26	Addetti alla vendita al dettaglio	Numero	Numero giornate retribuite
B27	Prodotti venduti al dettaglio provenienti dal proprio magazzino all'ingrosso	%	

QUADRO D

Elementi specifici
dell'attività

Tipologia di vendita

D01	Ingresso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingresso con vendita al banco	%
D03	Ingresso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem etc.)	%
D04	Partecipazione a bandi pubblici	%
D05	Vendita su catalogo e per corrispondenza	%
D06	Dettaglio	%
D07	Provvigioni per intermediazioni di vendita conto terzi e/ o conto deposito	%

TOT = 100%

**Prodotti
merceologici
venduti**

Tessuti

D08	Tessuti abbigliamento per uomo e donna (drapperia, laneria, seteria, cotoneria, sintetici, etc.)	%
D09	Fodere per abbigliamento	%
D10	Tessuti per la casa (lenzuola, tovaglie, e assimilabili)	%
D11	Tessuti per l'arredamento interno/esterno (tendoni, tende, tappezzerie e assimilabili)	%
D12	Tessuti per usi specifici (industriali, non tessuti etc.) ed altro	%

Filati e mercerie

D13	Filati cucirini, per aguglieria ed altro	%
D14	Filati per uso industriale	%
D15	Mercerie varie (passamanerie, bottoni, etc.)	%
D16	Biancheria per la casa	%
D17	Spaghi, cordami, sacchi e assimilati	%

Abbigliamento e accessori

D18	Abbigliamento da lavoro tecnico specializzato	%
D19	Abbigliamento esterno in tessuto: capi-spalla, capi leggeri e sintetici	%
D20	Abbigliamento esterno in tessuto: camiceria e maglieria	%
D21	Abbigliamento in pelle e/o montone	%
D22	Abbigliamento sportivo tecnico specializzato	%
D23	Accessori in tessuto o maglia	%

Intimo e assimilabili

D24	Intimo giorno e notte	%
D25	Calzetteria anche di tipo sportivo e tecnico	%
D26	Costumi da bagno	%
D27	Corsetteria	%

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Calzature			
D28	Calzature classiche e sportive		%
D29	Calzature sportive tecniche o assimilabili		%
D30	Altre calzature		%
D31	Altro		%
		TOT = 100%	
Servizi offerti			
D32	Consegna al destinatario		Barrare la casella
D33	Servizio di ordinazione on line e consegna		Barrare la casella
D34	Assistenza, riparazione e custodia, etc.		Barrare la casella
D35	Installazione di tendoni e tappezzeria per esterno		Barrare la casella
Tipologia di clientela			Percentuale sui ricavi
D36	Dettaglio a posto fisso		%
D37	Dettaglio ambulante		%
D38	Enti pubblici, privati e comunità		%
D39	Consumatori privati		%
D40	Export (comprese le cessioni intracomunitarie)		%
D41	Imprese di trasformazione industriale o artigianale		%
D42	Altri soggetti		%
		TOT = 100%	
Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita			
D43	- a stock/in blocco		,00
D44	- promozionali		,00
D45	- tramite corner (presso il dettaglio)		,00
D46	- di prodotti con marchio commerciale proprio		,00
Area di mercato			
D47	Nazionale: 1 = provincia; 2 = regione; 3 = più regioni		
D48	Estero: 4 = U.E.; 5 = extra U.E.; 6 = entrambi		
Modalità di acquisto			Percentuale sugli acquisti
D49	Direttamente da imprese industriali o commerciali in Italia per prodotti esclusivi e/o personalizzati		%
D50	Direttamente da imprese industriali o commerciali in Italia per prodotti standard		%
D51	Direttamente da imprese industriali o commerciali all'estero		%
D52	Da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affilianti, franchising		%
D53	Da importatori/concessionari di marche estere		%
D54	Da altri operatori		%
		TOT = 100%	
Modalità organizzativa			
D55	Indipendente		Barrare la casella
D56	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto		Barrare la casella
D57	Lavorazioni presso terzi		Barrare la casella
D58	Concessionario/esclusivista di un produttore		Barrare la casella
Addetti all'attività di vendita all'ingrosso			
D59	Banconisti	Numero	Numero giornale retribuite
D60	Venditori diretti	Numero	Numero giornale retribuite
D61	Magazzinieri	Numero	Numero giornale retribuite
D62	Addetti a lavorazioni/riparazioni	Numero	Numero giornale retribuite
D63	Agenti rappresentanti	Numero	

(segue)

11

(segue)

QUADRO D

Elementi
specifici
dell'attività

Costi e spese specifici

D64	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	,00
D65	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto per voci diverse dall'acquisto di merci	,00
D66	Spese di pubblicità e propaganda televisiva	,00
D67	Altre spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (comprese fiere specializzate)	,00
D68	Costi di vigilanza e sicurezza	,00
D69	Premi di assicurazione	,00

Rapporti speciali con la clientela

D70	Merci in conto deposito	Barrare la casella
D71	Concessioni esclusive per zone	Barrare la casella
D72	Affiliazione	Barrare la casella

Mezzi di trasporto

D73	Autovetture		Numero	
D74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero	Portata in quintali
D75	Autocarri		Numero	Portata in quintali
D76	Motocicli		Numero	
D77	Motoveicoli per trasporto promiscuo		Numero	Portata in quintali
D78	Motocarri		Numero	Portata in quintali
D79	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri			.00

QUADRO E

Beni strumentali

E01	Muletti e carrelli elettrici	Numero
E02	Macchine da cucire per lavorazioni/riparazioni di qualunque tipo	Numero
E03	Macchine stiratrici professionali	Numero
E04	Macchine misuratrici varie	Numero
E05	Macchine da imballo di vario tipo	Numero
E06	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

11

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR		
	adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		
	annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi		
	di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma